

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita la società per azioni denominata:

"AATECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" o in forma abbreviata

AATECH S.P.A. SB

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Milano.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto - Finalità di beneficio comune

4.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e precisamente:

- sviluppo di software e di algoritmi innovativi che prevedano anche l'impiego di soluzioni di intelligenza artificiale, di machine learning e di open banking;
- progettazione, realizzazione e commercializzazione di dispositivi hardware a controllo remoto in ambito "Internet delle Cose";
- erogazione di servizi di consulenza per l'innovazione dei processi produttivi e aziendali e per l'automazione;
- consulenza nel settore dell'Information Technology; sviluppo e commercializzazione di software innovativi, sistemi di gestione informatica sul web ed app per dispositivi mobili, posizionamento e sviluppo siti web e professionali, attività pubblicitaria e promozione di attività commerciali sul web con metodologie innovative;
- attività di consulenza aziendale, strategica ed organizzativa, svolgimento di attività amministrative e gestionali in aziende in ogni forma costituite, nei limiti di legge;
- assunzione di partecipazioni in società ed imprese in qualunque forma ed ovunque costituite ed operanti; coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario, gestionale, operativo delle società partecipate.

4.2 La società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie.

4.3 SOCIETÀ BENEFIT

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, art. unico, commi 376-384, la società, nell'esercizio delle attività economiche che costituiscono l'oggetto sociale, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente e di tutti i portatori di interesse.

In particolare, nell'esercizio delle attività economiche di cui ai paragrafi precedenti, la società persegue anche le seguenti specifiche finalità di beneficio comune, attraverso lo svolgimento di attività - interne ed esterne all'azienda - il cui obiettivo è quello di generare valore sociale di pubblico interesse:

I) Diffondere la cultura della sostenibilità e dell'inclusione tra le imprese e i propri partner, attraverso la tutela e valorizzazione del capitale umano e il dialogo collaborativo e costruttivo con tutti gli stakeholder.

II) Generare un impatto positivo di carattere sociale e ambientale sui clienti e sui loro portatori di interesse, attraverso la creazione di soluzioni e servizi innovativi e sostenibili.

III) Favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori creando condizioni favorevoli per la qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro attraverso la valorizzazione e la facilitazione dello sviluppo delle competenze, la crescita professionale dei dipendenti e collaboratori.

IV) Sostenere iniziative che possano aiutare nello sviluppo di opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, anche attraverso collaborazioni con Scuole e Università.

V) Promuovere la parità di genere nei percorsi di carriera anche grazie a iniziative di sensibilizzazione dedicate.

VI) Diffondere la cultura della gestione sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo di energia efficiente e virtuoso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione di clienti e dipendenti e una comunicazione trasparente verso i propri stakeholder.

VII) Diffondere una cultura per l'innovazione tecnologica orientata alla sostenibilità facendo leva sull'adozione delle tecnologie più innovative disponibili sul mercato e sulla digitalizzazione per conseguire impatti positivi sulle persone, sulla società e sul territorio.

VII) Supportare i territori nella quale è attiva attraverso azioni che ne favoriscano la rigenerazione, lo sviluppo e la crescita anche attraverso collaborazioni con associazioni no profit - fondazioni - università, promuovendo, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi, energie e modelli di business innovativi, in funzione di un miglioramento della qualità dell'attività lavorativa e di vita delle persone in genere.

4.4. L'organo amministrativo individua il soggetto responsabile delle funzioni e dei compiti necessari per il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente paragrafo 4.3.

Il soggetto responsabile, denominato Responsabile dell'Impatto, può essere nominato anche al di fuori del Consiglio di amministrazione, tra soggetti

dotati di adeguata e comprovata esperienza nello specifico ambito in cui la società intende concretizzare il beneficio comune.

4.5 L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include tutte le informazioni previste dall'art. 1 comma 382 della Legge 208/2015. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in tutte le altre forme di comunicazione che il Responsabile dell'Impatto ritenga utile ai fini della maggior trasparenza possibile.

4.6 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle azioni e delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno, conforme a quanto disposto dall'allegato 4 alla Legge 208/2015, che sarà individuato dall'organo amministrativo e dal Responsabile dell'Impatto.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale e' di euro 3.040.250 (tremilioniquarantamiladucetocinquanta) suddiviso n. 6.080.500 (seimilionioctantamilacinquecento) azioni, prive di indicazione espressa del valore nominale, e precisamente:

- n. 4.736.500 (quattromilionisettecentotrenaseimilacinquecento) azioni ordinarie;
- n. 1.344.000 (unmilionetrecentoquarantaquattromila) azioni a voto plurimo, aventi i diritti di cui al successivo punto 5.2.

Le azioni sono nominative.

5.1.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 giugno 2023, in esercizio della delega conferita dall'assemblea della Società tenutasi in data 26 maggio 2023, ha deliberato:

- di approvare, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, l'emissione di massimi n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) Warrant denominati "Warrant AATECH SB 2023-2026" da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) azione ordinaria a favore di: (a) tutti coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del Collocamento, come definito nel Regolamento dei Warrant; (b) chi avrà acquistato le azioni ordinarie in seguito all'esercizio della facoltà di "sovra-allocazione" per effetto dell'Opzione Greenshoe e dell'Opzione Over Allotment, come definite nel Regolamento; e (c) coloro che avranno ricevuto le azioni ordinarie per effetto della conversione in azioni ordinarie del socio unico in forza di contratti di finanziamento convertibili stipulati tra l'attuale socio unico della società e alcuni investitori, negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle azioni ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni e liberamente trasferibili;
- di approvare, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, l'emissione di ulteriori massimi n. 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila) Warrant da assegnare a tutti coloro che detengano le azioni ordinarie a una certa data futura di stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, individuata entro i 30

giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell'assemblea. A tale data, tali ulteriori Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente ai titolari delle azioni e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle azioni ordinarie. I predetti ulteriori Warrant saranno (i) assegnati nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) azione ordinaria detenuta da ciascun azionista della Società; (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN; e (iii) del tutto fungibili, anche ai fini del Regolamento;

- di aumentare conseguentemente, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, in più tranches, per un ammontare massimo di nominali Euro 3.250.000 (tremilioniduecentocinquantamila) oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive dell'indicazione del valore nominale, con imputazione a capitale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) per ciascuna azione, ed il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, è fissato al giorno 20 luglio 2026, prevedendosi che, qualora alla scadenza di tale termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte e a far data dalle medesime.

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto. Le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 C.C.

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, C.C.

5.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.6 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel Regolamento emanato da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti EGM").

5.7 Le azioni a voto plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 1 (una)

azione a voto plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure dell'assemblea speciale delle azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 C.C., al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

- la richiesta di conversione da parte di un titolare di azioni a voto plurimo, per tutte o parte delle azioni a voto plurimo dal medesimo detenute, con apposita comunicazione pervenuta alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle azioni a voto plurimo di cui viene chiesta la conversione;

- il trasferimento delle azioni a voto plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga azioni a voto plurimo (per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle azioni a voto plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento mortis causa del titolare delle azioni a voto plurimo), fatta eccezione per i casi in cui il trasferimento configuri un trasferimento consentito (infra definito); - il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di azioni a voto plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, C.C., applicabile, mutatis mutandis, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di azioni a voto plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo.

5.8 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di azioni a voto plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le azioni a voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo.

5.9 Nel caso in cui si verifichi una causa di conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti e autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale

oggetto del trasferimento un numero di azioni ordinarie corrispondente al numero di azioni a voto plurimo oggetto di conversione.

In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

5.10 Qualora il trasferimento delle azioni a voto plurimo abbia natura di "Trasferimento Consentito", è onere dei soggetti interessati fornire istruzioni all'intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto azioni a voto plurimo, anziché azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società copia della documentazione attestante la natura di "Trasferimento Consentito".

5.11 In ogni ipotesi di conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la causa di conversione ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della causa di conversione), il giorno precedente alla c.d. "record date" di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la causa di conversione, fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle cause di conversione e della conseguente conversione.

In dipendenza di ciò l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, C.C., riportante il numero delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

5.12 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 (tre) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

5.13 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 C.C.

5.14 In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove azioni, devono essere emesse nuove azioni ordinarie e nuove azioni a voto plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;

- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 C.C., da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo; - in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo: (a) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni a voto plurimo dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e azioni a voto plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione e (b) le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di azioni ordinarie e di azioni a voto plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le azioni a voto plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni a voto plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni a voto plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni a voto plurimo, le azioni a voto plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

- in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle azioni ordinarie né dei titolari di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 C.C.

5.15 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-bis C.C., dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione C.C. e dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

5.16 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis C.C., trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammesse, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, del TUF.

7.2 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

8.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID

(e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'art. 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Non trova applicazione l'art. 120, comma 4-bis, del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

- per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

- nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 C.C.

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, primo comma, del TUF, ovvero della diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'art. 106, terzo comma, lettera a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'art. 106, terzo comma, lettera b), del TUF.

10.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, terzo comma, lettera b), del TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 10-bis - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

10-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 10-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

10-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, C.C., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

- cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'Assemblea.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano", "Sole 24 Ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato a cura della società in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7 (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-

conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147quinquies del TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un Segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

19.4 Le liste con un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il "curriculum vitae" dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'Assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 C.C., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica; in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 C.C.

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui nel Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i Consiglieri Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione, anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto, e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video conferenza o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

20.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C.

21.3 L'Organo Amministrativo dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate all'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C., a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della società

23.1 Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di Consiglieri Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai Direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c.

L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del c.c.. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, quarto comma, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma, del TUF.

A tali fini sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della società, le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della società e di cui all'art. 4 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei Sindaci

26.1 La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente

comunicate alla società: - le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; - il curriculum vitae dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

- un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; - la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

26.9 Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. 26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del Sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un Sindaco Effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo Sindaco Effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

26.20 L'Assemblea ordinaria provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 28 - Operazioni con parti correlate

28.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

28.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito

di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

28.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO VI BILANCIO

Articolo 29 - Esercizi sociali e bilancio

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Scioglimento

30.1 Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, verranno eletti uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni, nei limiti di legge.

Articolo 31 - Eventuale qualificazione della Società come diffusa

31.1. Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 32 - Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.